

INDICE

Capo Primo	DISPOSIZIONI GENERALI	
<i>Art. 1</i>	<i>Ambito e scopo del Regolamento</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Classificazione del Comune</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Modalità di gestione dell'imposta e del servizio di pubblica affissione</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Il Funzionario Responsabile</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Istituzione del servizio di pubbliche affissioni</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Approvazione delle tariffe</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Deliberazione delle tariffe. Incrementi e maggiorazioni discrezionali</i>	<i>Pag. 5</i>
Capo Secondo	IMPOSTA DI PUBBLICITA'	
Sezione I	Principi generali dell'imposta. Tipologia dei mezzi pubblicitari e fattispecie imponibili	
<i>Art. 8</i>	<i>Presupposto dell'imposta</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Soggetto passivo</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Tipologia dei mezzi pubblicitari e fattispecie imponibili</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Modalità generali di commisurazione della superficie e dell'imposta</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Pubblicità ordinaria</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette su spazi dedicati</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Pubblicità effettuata con veicoli</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Pubblicità ordinaria con veicoli</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Pubblicità su veicoli di proprietà dell'impresa o utilizzati dall'impresa per il trasporto</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Pubblicità effettuata con pannelli luminosi</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Pubblicità effettuata con diapositive, proiezioni e simili</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Pubblicità con striscioni o similari</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Pubblicità con aeromobili</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Pubblicità con palloni frenati</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Pubblicità itinerante</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Pubblicità sonora</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Maggiorazioni d'imposta</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Riduzione dell'imposta</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Esenzione dall'imposta</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Esenzione pubblicità effettuata all'interno degli impianti sportivi</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 28</i>	<i>Esenzione insegne di esercizio</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Preinsegne</i>	<i>Pag. 14</i>
Sezione II	Obblighi e adempimenti amministrativi	
<i>Art. 30</i>	<i>Autorizzazione</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 31</i>	<i>Limitazioni e divieti per l'installazione di pubblicità sulle strade</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 32</i>	<i>Pubblicità generalmente non soggetta ad autorizzazione</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 33</i>	<i>Domanda e documentazione per l'autorizzazione</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 34</i>	<i>Altri obblighi e adempimenti amministrativi in capo al soggetto richiedente, successivi all'ottenimento dell'autorizzazione</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 35</i>	<i>Responsabilità, decadenza e revoca dell'autorizzazione</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 36</i>	<i>Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 37</i>	<i>Pubblicità abusiva</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 38</i>	<i>Anticipata rimozione o spostamento dei mezzi pubblicitari</i>	<i>Pag. 18</i>

Capo Terzo	DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	
<i>Art. 39</i>	<i>Servizio delle pubbliche affissioni</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Art. 40</i>	<i>Superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Art. 41</i>	<i>Diritto sulle pubbliche affissioni</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Art. 42</i>	<i>Riduzioni del diritto</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Art. 43</i>	<i>Esenzioni dal diritto</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Art. 44</i>	<i>Pagamento ed altri adempimenti a carico del committente</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Art. 45</i>	<i>Manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti e oneri per la rimozione</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Art. 46</i>	<i>Modalità per l'espletamento del Servizio per le pubbliche affissioni da parte del Comune</i>	<i>Pag. 21</i>
Capo Quarto	GLI IMPIANTI	
<i>Art. 47</i>	<i>Piano generale degli impianti</i>	<i>Pag. 21</i>
<i>Art. 48</i>	<i>Tipologia degli impianti</i>	<i>Pag. 22</i>
<i>Art. 49</i>	<i>Impianti pubblicitari</i>	<i>Pag. 22</i>
<i>Art. 50</i>	<i>Impianti per le affissioni</i>	<i>Pag. 22</i>
<i>Art. 51</i>	<i>Quantità degli impianti pubblicitari</i>	<i>Pag. 23</i>
<i>Art. 52</i>	<i>Quantità degli impianti di affissione</i>	<i>Pag. 23</i>
<i>Art. 53</i>	<i>Impianti di affissione privati per affissioni dirette e/o per conto terzi</i>	<i>Pag. 24</i>
<i>Art. 54</i>	<i>Occupazione spazi ed aree pubbliche e canone di concessione</i>	<i>Pag. 24</i>
Capo Quinto	DICHIARAZIONE – PAGAMENTO – RISCOSSIONE E SANZIONI TRIBUTARIE E AMMINISTRATIVE	
<i>Art. 55</i>	<i>Dichiarazione ai fini tributari</i>	<i>Pag. 25</i>
<i>Art. 56</i>	<i>Pagamento e riscossione</i>	<i>Pag. 25</i>
<i>Art. 57</i>	<i>Inviti “bonari” di pagamento e solleciti</i>	<i>Pag. 26</i>
<i>Art. 58</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 26</i>
<i>Art. 59</i>	<i>Sanzioni tributarie</i>	<i>Pag. 27</i>
<i>Art. 60</i>	<i>Sanzioni amministrative</i>	<i>Pag. 27</i>
Capo Sesto	DISPOSIZIONI FINALI – TRANSITORIE E DI RINVIO ENTRATA IN VIGORE	
<i>Art. 61</i>	<i>Norme finali transitorie e di rinvio</i>	<i>Pag. 28</i>
<i>Art. 62</i>	<i>Entrata in vigore e abrogazione regolamento previgente</i>	<i>Pag. 28</i>

QUADRO NORMATIVO

Le norme contenute nel presente Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni integrano e disciplinano in modo organico la vigente normativa di legge nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e relativi Regolamenti di attuazione.

Norme di rinvio:

D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 " *Nuovo Codice della Strada*", in particolare art. 23.

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 così come modificato dal D.P.R. 610/96 " *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada*", in particolare artt. dal 47 al 59.

D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 " *Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 42, concernente il riordino della finanza territoriale (artt. 1-57)*".

D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 " *Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*" con particolare riferimento all'art 52.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato:

L. 23/12/2000 n. 388 (finanziaria 2001)

L. 28/12/2001 n. 448 (finanziaria 2002)

L. 30/12/2004 n. 311 (finanziaria 2005)

L. 23/12/2005 n. 266 (finanziaria 2006)

L. 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007)

Disposizioni di riforma del Sistema sanzionatorio tributario e sanzioni amministrative:

D.Lgs. 18/12/1997 n. 471

D.Lgs. 18/12/1997 n. 472

D.Lgs. 18/12/1997 n. 473

D.Lgs. 29/10/1999 n. 490, e ss.mm. ed integrazioni " *Codice dei Beni culturali e del paesaggio*", in particolare artt. 49,153,162,168.

L.P. 05/09/1991 n. 22, in materia di urbanistica e tutela del territorio.

L. 18/03/1959 n. 132, in materia di pubblicità su beni affidati alle Ferrovie dello Stato.

L. 5/12/1986 n. 856 art. 10, in materia di pubblicità sui containers.

L. 24/11/1981 n. 689 " *Modifiche al sistema penale, in particolare Capo I sezione I e II – Principi generali di applicazione delle sanzioni amministrative*".

Ogni altra norma che stabilisca modalità, limitazioni o divieti per l'effettuazione in determinati luoghi e su particolari immobili di forme di pubblicità esterna. Con particolare riferimento alle norme sulla sicurezza e rispetto del territorio.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per effetto delle vigenti disposizioni legislative disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e il relativo diritto, di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e ss.mm e ii.

Agli effetti del presente regolamento per imposta e per diritto si intendono rispettivamente:

- ✓ per "imposta" l'imposta comunale sulla pubblicità;
- ✓ per "diritto" il diritto sulle pubbliche affissioni;
- ✓ per "decreto" il D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e ss. mm. ii.

Art. 2 - Classificazione del Comune

Ai fini dell'individuazione delle tariffe dell'imposta e del diritto e per quant'altro disposto dal capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 ss.mm e ii., il Comune è da considerarsi appartenente alla V classe, avendo una popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti.

Art. 3 - Modalità di gestione dell'imposta e del servizio di pubblica affissione

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del decreto:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze previsto dall'art 32 del decreto.

Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione. In caso di mancata determinazione da parte del Comune, l'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni si intendono gestiti in forma diretta.

Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

Nel caso di affidamento all'esterno, il concessionario deve essere scelto tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, secondo le modalità di cui al Decreto Ministeriale 89/2000. Per quanto non disposto dall'articolo 53, si rinvia alle norme di cui agli artt. 35-36 del decreto. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

In caso di affidamento del servizio al Concessionario, al Comune spetta una facoltà generale di controllo dell'attività del Concessionario.

Art. 4 – Il Funzionario Responsabile

Ai sensi dell'art 11 del decreto nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto altresì a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Nel caso invece di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 5 – Istituzione del servizio di pubbliche affissioni

Il servizio delle pubbliche affissioni è obbligatoriamente istituito ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 nei comuni che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso superiore 3.000 abitanti. Negli altri comuni il servizio è facoltativo.

Per i Comuni per i quali è prevista la facoltà e non l'obbligo di istituire il servizio, l'attivazione del servizio medesimo è stabilita con apposita deliberazione del competente organo comunale, altrimenti si intende non attivato.

Art. 6 - Approvazione delle tariffe

Ai sensi del comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, le tariffe sulla pubblicità e il diritto per le pubbliche affissioni sono deliberate dal Comune entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione e si applicano dal 1° gennaio dell'anno al quale si riferiscono. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe, si intendono prorogate di anno in anno.

Le tariffe e i diritti previsti al capo I del decreto possono essere aumentati o maggiorati dal Comune, nell'ambito della deliberazione tariffaria, nei limiti previsti dal decreto medesimo e dalle norme vigenti, così come specificato nell'articolo seguente.

Art. 7 - Deliberazione delle tariffe. Incrementi e maggiorazioni discrezionali

Ai sensi del comma 11 dell'art. 10 della L. 27 dicembre 1997 n. 449 e del comma 17 dell'art. 30 della L. 23 dicembre 1999 n. 488, il Comune può aumentare le tariffe e i diritti previsti al capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, così come rideterminati, per la pubblicità ordinaria, dall'art. 1 del D.P.C.M 16 febbraio 2001, fino ad un massimo del 20%. Nel caso di tariffe e diritti commisurati alla superficie e per superfici maggiori di un metro quadrato, tale limite può essere aumentato fino ad un massimo del 50% (**Incremento tariffe e diritti**).

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, così come modificato dall'art. 10 comma 1 lett. b) della L. 28 dicembre 2001 n. 448, il Comune, può, agli effetti dell'imposta sulla pubblicità e limitatamente alle pubbliche affissioni di carattere commerciale, suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione all'importanza delle zone, applicando alla zona di categoria superiore una maggiorazione fino al 150% della tariffa base (**Maggiorazione per zona - categoria speciale**).

Il Comune deve specificare le località, anche a mezzo di un elenco di vie, comprese nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non può superare il 35% di quella del centro abitato, così come definito dall'art. 4 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285.

In ogni caso la superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.

Ai sensi dell'art. 3 comma 6 del decreto, il Comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività, può applicare, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi, una maggiorazione fino al 50% delle tariffe e diritti deliberati, limitatamente alla pubblicità di cui agli artt. 12 comma 2, art. 14, commi 2,3,4 e 5 e art. 15 del decreto, nonché al diritto per le pubbliche affissioni di carattere commerciale, di cui all'art. 19 del decreto. **(Maggiorazione periodi di maggiore affluenza turistica)**

CAPO II
IMPOSTA DI PUBBLICITA'
Sezione I
Principi generali dell'imposta.
Tipologia dei mezzi pubblicitari e fattispecie imponibili

Art. 8 - Presupposto dell'imposta

E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva o acustica – diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni – in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Si considerano rilevanti, ai fini dell'imposizione:

- a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi;
- b) ovvero, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici, e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui, chiunque può accedere, in ogni momento, senza limitazioni, o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono le aree e i locali che sono destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere, anche se solo in certi momenti od orari, ovvero adempiendo a obblighi o speciali condizioni, ad esempio previo pagamento di un biglietto.

Rientra altresì nel presupposto di cui al primo comma la pubblicità effettuata in luoghi esposti al pubblico, ovvero luoghi privati o nei quali comunque non è ammesso il pubblico, qualora il messaggio pubblicitario o l'attività in essi svolta e promossa sia percepibile all'esterno.

Art. 9 - Soggetto passivo

Ai sensi dell'art. 6 del decreto soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo pubblicitario attraverso il quale il messaggio viene diffuso.

Lo stesso soggetto è tenuto all'obbligo di presentazione della dichiarazione iniziale della pubblicità e delle eventuali variazioni della stessa ai sensi dell'art. 8 del decreto. L'eventuale avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica è notificato nei suoi confronti; altresì è destinatario degli atti e procedure per la riscossione coattiva di imposte, accessori e spese.

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del decreto è solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui

che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Ai sensi dell'art. 1 comma 176 della L. 28 agosto 2006 n. 296, l'imposta di pubblicità si applica altresì ai soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

Art. 10 - Tipologia dei mezzi pubblicitari e fattispecie imponibili

Le fattispecie pubblicitarie imponibili sono quelle indicate dagli articoli dal 12 al 15 del decreto, ovvero:

- a) pubblicità ordinaria;
- b) pubblicità effettuata con veicoli;
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
- d) pubblicità varia.

Art. 11 - Modalità generali di commisurazione della superficie e dell'imposta

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Per ogni mezzo pubblicitario le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. **(Arrotondamento per eccesso al primo mq. e ai successivi ½ mq)**

Non si fa luogo ad applicazione d'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. **(Esclusione dall'imposta superfici inferiori a 300 cmq)**

Per i *mezzi pubblicitari polifacciali* l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i *mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche* l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

Art. 12 - Pubblicità ordinaria

Per pubblicità ordinaria si intende quella effettuata mediante:

- a) insegne;
- b) cartelli;
- c) locandine;
- d) targhe;
- e) stendardi;
- f) o qualsiasi altro mezzo pubblicitario non espressamente disciplinato dal Capo I del decreto.

Per le definizioni delle suddette tipologie di mezzi pubblicitari si fa riferimento all'art. 47 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della strada, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" di cui alla lettera f) del presente articolo i "segni orizzontali reclamistici" (pubblicità effettuata sulla superficie stradale) e i festoni di bandierine e simili ed esclusi gli "striscioni" che attraversano strade e piazze, riconducibili, invece, alla "pubblicità varia".

Le *forme pubblicitarie residuali*, non disciplinate espressamente dal D.Lgs 15 novembre 1993 n.507 e/o dal presente regolamento, ma riconducibili al presupposto d'imposta, si intendono normate secondo quanto previsto per la pubblicità ordinaria.

La tariffa per pubblicità ordinaria si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare. **(Tariffa x mq. x anno)**

Per la pubblicità di cui al presente articolo, che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%. Per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%. **(Maggiorazioni per grande formato)**

Per i *mezzi bifacciali* le maggiorazioni per grande formato, di cui al comma precedente, si applicano avendo riguardo alla dimensione di ciascuna faccia separatamente, in considerazione del fatto che ciascuna faccia viene necessariamente percepita come mezzo a sé.

Per i *mezzi polifacciali o volumetrici* le maggiorazioni per grande formato si applicano, invece, avendo riguardo allo sviluppo dell'intera superficie adibita a pubblicità, in considerazione del fatto che il mezzo pubblicitario viene percepito contemporaneamente su più lati ed esplica pertanto la propria funzione promozionale come mezzo complessivamente inteso.

I *festoni di bandierine e simili* nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui al presente articolo, che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella prevista per anno solare. **(Riduzione per pubblicità breve)**

Qualora la pubblicità ordinaria di cui ai commi precedenti venga posta in essere in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%. **(Maggiorazione per pubblicità luminosa o illuminata)**

Art. 13 - Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette su spazi dedicati

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, siano esse private o date in concessione/dedicate ad un soggetto privato o pubblico, si applica l'imposta in base alla **superficie complessiva degli impianti** nella misura e con le modalità previste per la pubblicità ordinaria, indipendentemente dal numero di messaggi diffusi o dall'utilizzo o meno di tali spazi.

Art. 14 - Pubblicità effettuata con veicoli

La pubblicità effettuata con veicoli, ai fini del presente Regolamento, si distingue in:

- a) pubblicità ordinaria con veicoli;
- b) pubblicità su veicoli dell'impresa o utilizzati dall'impresa per il trasporto, anche per conto terzi.

Art. 15 - Pubblicità ordinaria con veicoli

Per la pubblicità ordinaria con veicoli di cui alla lettera a) del precedente articolo si intende la *pubblicità visiva* effettuata per conto proprio o altrui all'interno e/o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Rientrano in questo tipo di veicoli, ad esempio, i taxi, le corriere ad uso turistico, i pulmini per il trasporto da e per scuole, aeroporti, alberghi, ecc.

L'imposta è dovuta:

- per i veicoli adibiti ad uso pubblico, al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio;
- per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa, nella misura della metà;
- per i veicoli adibiti ad uso privato, al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

L'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura prevista per la pubblicità ordinaria.

(Tariffa p. ordinaria x mq. di superficie e per anno solare)

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 507/93, ultimo comma, è dovuta la maggiorazione pari al 100% della tariffa, se la pubblicità è effettuata in forma luminosa o illuminata.

(Maggiorazione pubblicità luminosa o illuminata)

Per la pubblicità *effettuata all'esterno* dei veicoli, sono dovute le maggiorazioni per grande formato previste per la pubblicità ordinaria, avendo riguardo ai medesimi criteri di commisurazione.

(Maggiorazione per grande formato)

Non si applica alcuna riduzione della tariffa in caso di pubblicità effettuata per periodo inferiore all'anno. La pubblicità è da considerarsi ad ogni effetto pubblicità annuale, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste del medesimo per manutenzione o altro.

Art. 16 - Pubblicità su veicoli di proprietà dell'impresa o utilizzati dall'impresa per il trasporto.

Per la pubblicità effettuata *per conto proprio* su veicoli di *proprietà* dell'impresa o *adibiti ai trasporti per suo conto*, l'imposta è dovuta, per anno solare, al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che, alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la tariffa deliberata.

La **tariffa** si applica **per ogni autoveicolo, per anno solare**, ed è articolata nelle seguenti categorie:

- a) autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg;
- b) autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg;
- c) autoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.

Per i veicoli circolanti **con rimorchio la tariffa è raddoppiata**.

L'imposta non è dovuta sui veicoli utilizzati per il trasporto sia per conto terzi che per conto proprio, per l'indicazione della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

Per ditta ed indirizzo si intendono:

- il marchio dell'impresa;
- la ragione sociale;
- l'indirizzo postale;
- il numero di telefono, di fax e l'indirizzo di posta elettronica e qualunque altro dato necessario all'esatta identificazione dell'impresa, quali brevi indicazioni del tipo di attività svolta, se non già desumibile dal marchio o dalla ragione sociale.

Il marchio del prodotto quando non identifica l'impresa, non rientra nella definizione di ditta e quindi nella esenzione di cui al comma precedente.

Per i veicoli di cui al comma 1, diversi da quelli utilizzati per il trasporto per conto proprio o conto terzi, di cui ai commi precedenti, non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. Rientrano in questa fattispecie, ad esempio, le auto di servizio e le auto di rappresentanza dell'impresa.

È fatto obbligo di conservare la dichiarazione fatta ai fini tributari e l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirle, a richiesta degli agenti autorizzati. In caso di esenzione sarà rilasciata dall'ufficio tributi apposita attestazione di esenzione, anche, eventualmente, in calce alla denuncia presentata, ai sensi del presente articolo.

Art. 17 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi

Per pubblicità effettuata con pannelli luminosi si intende la pubblicità effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la *variabilità* del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

La pubblicità in forma luminosa di cui al presente articolo può essere effettuata:

- per conto proprio, dall'impresa;
- per conto altrui.

Per la pubblicità di cui al comma 1, effettuata *per conto altrui*, si applica l'imposta per metro quadrato di superficie indipendentemente dal numero di messaggi pubblicizzati, e per anno solare in base alla tariffa deliberata. (**Tariffa x mq. x anno**)

Per la pubblicità di cui al comma 1, effettuata *per conto proprio dall'impresa*, si applica l'imposta secondo i criteri previsti al comma precedente, in misura pari alla metà della tariffa annuale, ivi prevista. (**Tariffa/2 x mq. x anno**)

Per la pubblicità di cui al presente articolo di durata non superiore ai tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella prevista su base annua. (**Riduzione pubblicità breve**)

Per la pubblicità di cui al presente articolo non si applicano maggiorazioni per grande formato o per pubblicità luminosa o illuminata.

Art. 18 – Pubblicità effettuata con diapositive, proiezioni e simili

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni, in base alla tariffa deliberata. (**Tariffa giornaliera**)

Qualora la pubblicità di cui al comma precedente abbia durata superiore a trenta giorni, decorso tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista per i primi trenta giorni. (**Tariffa giornaliera/2 dopo i 30 gg.**)

Art. 19 - Pubblicità con striscioni o similari

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari *che attraversano strade o piazze*, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria. (**Tariffa p. ordinaria x mq x periodi di 15 gg. o frazione**)

Non sono dovute maggiorazioni per grande formato, né maggiorazioni per pubblicità luminosa, né sono applicabili riduzioni di tariffa per periodi di esposizione inferiori a tre mesi.

Art. 20 - Pubblicità con aeromobili

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce lacustri limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dal numero dei soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità viene eseguita, nella misura stabilita dalla tariffa deliberata. **(Tariffa giornaliera x giorno o frazione)**

La pubblicità si intende eseguita sul territorio del Comune verso la cui popolazione il messaggio pubblicitario è rivolto. Non è pertanto dovuta ai Comuni sul cui territorio il mezzo o il messaggio transita meramente per arrivare a destinazione e ritorno.

Art. 21 - Pubblicità con palloni frenati

Per palloni frenati e simili si intendono quei mezzi pubblicitari gonfiabili, riempiti di elio o altro gas leggero sospesi o meno per aria e bloccati al suolo da tiranti o altro.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista per la pubblicità effettuata con aeromobili. **(Tariffa aeromobili/2 x giorno o frazione)**

Art. 22 - Pubblicità itinerante

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o circolante e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa deliberata. **(Tariffa giornaliera per persona)**

Art. 23 - Pubblicità sonora

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, è dovuta l'imposta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione in base alla tariffa deliberata. **(Tariffa giornaliera per punto di pubblicità x giorno o frazione)**

Nel caso di pubblicità sonora *itinerante*, per punto di pubblicità si intende ciascun mezzo circolante utilizzato.

Nel caso di pubblicità sonora *statica*, per punto di pubblicità si intende ogni punto/area diretta di ascolto.

La pubblicità sonora può essere effettuata solo nelle seguenti fasce orarie:

ore 10.00 – 12.00
ore 17.00 – 19.00

Non può in ogni caso essere effettuata nelle vicinanze di ospedali, case di cura o riposo e cimiteri.

Art. 24 – Maggiorazioni d'imposta

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste (discrezionali e di legge), ad eccezione degli aumenti previsti al comma 1 dell'art. 7 del presente Regolamento, che confluiscono nella determinazione della tariffa base, sono cumulabili e devono essere applicate alle tariffe base medesime. (**Cumulo delle maggiorazioni**)

Art. 25 - Riduzioni dell'imposta

Le riduzioni d'imposta **non sono cumulabili**.

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 26 - Esenzioni dall'imposta

Ai sensi dell'art. 17 del decreto sono esenti dall'applicazione dell'imposta:

1. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata (**pubblicità interna sull'attività svolta nei locali**);
2. i mezzi pubblicitari, *ad eccezione delle insegne*, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso (**pubblicità sulle vetrine e porte d'ingresso, su attività svolta, fino a ½ mq. x vetrina o ingresso**);
3. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta (**avvisi al pubblico su vetrine, porte o vicinanze inerenti l'attività**);
4. gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato (**avvisi servizi pubblica utilità fino a 1/2 mq**);
5. gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato (**avvisi affitti/vendite sull'immobile fino a ¼ mq**);
6. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione (**pubblicità cinema e teatri c/o locali di pubblico spettacolo inerente gli spettacoli in programmazione**);
7. la pubblicità, *escluse le insegne*, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita (**pubblicazioni c/o edicole - vetrine o porte di ingresso**);
8. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio (**stazioni di servizio pubblico: pubblicità interna sull'attività e informazioni sull'esterno**);
9. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, *ad*

eccezione dei battelli, di cui all'art. 13 del decreto (**interna ai treni, aerei e navi**);

10. le insegne, le targhe e simili esposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro (**targhe enti senza scopo di lucro, comitati, associazioni e fondazioni**);

11. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie (**targhe e insegne obbligatorie per legge**);

12. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali. (**effettuata in via esclusiva da Stato e Enti pub. Territoriali**)

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 è esente dall'applicazione dell'imposta la pubblicità effettuata dalle ONLUS.

Art. 27 - Esenzione pubblicità effettuata all'interno degli impianti sportivi

Ai sensi dell'art. 1 comma 128 della L. 23 dicembre 2005 n. 266, è altresì considerata esente la pubblicità in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui all'art. 90 comma 1 della L. 27 dicembre 2002 n. 289 - ovvero società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro e associazioni sportive dilettantistiche – rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti.

Rientrano negli impianti di cui al comma precedente, oltre agli impianti al chiuso, anche i campi sportivi e qualunque altra struttura simile all'aperto purché permanente e delimitata.

Si intendono esclusi dal campo di applicazione dell'esenzione di cui al presente articolo tutti gli altri spazi, come ad esempio strade, piazze, parchi, ecc., occasionalmente adibiti a manifestazioni sportive, anche se dilettantistiche. Si considerano altresì esclusi gli impianti sciistici o similari e i percorsi naturalistici e sportivi del tipo "percorsi vita", piste ciclabili ecc..

Per pubblicità in qualunque modo realizzata da società e associazioni sportive dilettantistiche si intende:

- la pubblicità inerente le attività e le manifestazioni svolte dalle associazioni e società medesime
- ogni altro tipo di pubblicità realizzata tramite sponsor, effettuata dalle società o associazioni sportive di cui al presente articolo.

Art. 28 - Esenzione insegne di esercizio

L'imposta non è dovuta per le insegne d'esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Per insegna di esercizio si intende il mezzo pubblicitario di cui all'art. 47 comma 1 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 ovvero, la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Si considerano, separatamente, sedi dell'attività sia la sede legale o principale che le sedi secondarie.

Al fine della determinazione del limite di metri quadrati 5, di cui al primo comma, nel computo della superficie si ha riguardo ai criteri previsti per la pubblicità ordinaria, misurando ogni insegna indipendentemente dalla sua struttura o natura, anche se luminosa o illuminata, purché inserita nella struttura architettonica della sede dell'attività commerciale o di produzione di beni o servizi, o nelle pertinenze accessorie alla stessa. *Sono escluse* dalle disposizioni di cui sopra, ovvero dal

computo dei 5 mq. e dall'esenzione, le insegne *staccate funzionalmente e fisicamente dalla sede stessa*, o sue pertinenze, *fatti salvi* i casi per i quali l'insegna deve essere messa in prossimità della sede o delle sue pertinenze accessorie, perchè *motivi architettonici o di tutela* ne impediscono il suo inserimento nella sede medesima.

Se la superficie complessiva così determinata, è superiore a metri quadrati 5, l'imposta è dovuta sull'intera superficie senza riduzioni o franchigie.

Ai sensi dell'art. 1 comma 311 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 con regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 mq.

Non possono essere definite insegne di esercizio le scritte relative al marchio del prodotto venduto nel caso in cui siano contenute in un mezzo pubblicitario distinto rispetto all'insegna d'esercizio medesima, esposte cioè, in aggiunta ad essa. Tale circostanza manifesta, infatti, l'intento di voler pubblicizzare il prodotto venduto. Qualora il marchio del prodotto venduto o commercializzato sia invece incluso nello stesso mezzo pubblicitario che costituisce l'insegna, il medesimo si considera a tutti gli effetti insegna d'esercizio.

Ai fini del presente articolo sono considerate insegne di esercizio le targhe o insegne apposte sui portoni di accesso degli "*studi professionali*", indicanti il nome, attività/professione, piano, specializzazione del professionista e simili (ad es. Mario Rossi – Medico Odontoiatra - chirurgo). Possono essere altresì unite nella medesima targa o insegna brevi indicazioni relative al tipo di attività svolta o specializzazione.

Ai fini del presente articolo, si considerano altresì insegne d'esercizio i loghi delle società petrolifere che contraddistinguono le stazioni di servizio dei distributori di carburanti.

Non sono considerate, invece, insegne di esercizio quelle presenti sui cantieri edili, ad eccezione dello spazio riservato esclusivamente alle scritte obbligatorie per legge riportate sul "cartello di cantiere".

Art. 29 – Preinsegne

Non sono considerate insegne di esercizio le preinsegne di cui all'art. 47 comma 2 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495, in quanto detti mezzi pubblicitari, per loro stessa natura, sono finalizzati alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività. Sono pertanto soggette all'imposta, previa verifica della loro dimensione.

Sezione II

Obblighi e adempimenti amministrativi

Art. 30 - Autorizzazione

Chiunque intende installare o modificare insegne, targhe, fregi, pannelli, cartelli, scritte su tende, lampade, stendardi, globi o qualsiasi altra forma pubblicitaria o di propaganda, sia a carattere permanente che temporanea, anche se esente da imposta, deve ottenere preventivamente la relativa autorizzazione amministrativa Comunale (titolo edilizio comunale), ove prevista e secondo quanto disposto dalle norme del Regolamento edilizio del Comune e dalle norme tecniche di attuazione dei piani urbanistici generali, o da altri Regolamenti "tecnici" o piani specifici adottati dal Comune, ad esempio in materia di insegne e tende.

In ogni caso è fatto obbligo al possessore del mezzo, di informarsi, presso l'ufficio tecnico del

Comune, sulla necessità di ottenere la preventiva autorizzazione all'esposizione del mezzo medesimo.

Nel caso venga rilasciata l'autorizzazione, copia dovrà essere fatta pervenire, dall'ufficio tecnico del Comune, al servizio tributi, e il contribuente è tenuto agli adempimenti previsti ai fini tributari (dichiarazione e versamento).

In caso l'autorizzazione non sia ritenuta necessaria dal Comune, l'ufficio tecnico interpellato dovrà comunque informare l'ufficio tributi dell'avvenuta esposizione del mezzo e informare, al contempo, il contribuente della necessità di procedere alla dichiarazione ai fini tributari presso il competente ufficio comunale e al versamento della relativa imposta.

L'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione, acquisiti i necessari pareri, decide sul rilascio dell'autorizzazione o sul rigetto della domanda entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

L'esposizione del mezzo pubblicitario potrà avvenire a seguito del rilascio dell'autorizzazione, se richiesta dal Comune, e solo previo pagamento dell'imposta dovuta e dell'adempimento degli obblighi dichiarativi tributari.

La posa in opera di cartelli o di altri mezzi pubblicitari sul territorio provinciale, è soggetta, in ogni caso, alle disposizioni e autorizzazioni previste dal capo IV della L.P. 5 settembre 1991 n. 22, con particolare riferimento agli artt. 93 e 132 della legge provinciale medesima, nonché a quanto disposto da norme di settore.

Secondo quanto disposto dal codice della strada, sono escluse, dalla competenza dell'amministrazione comunale, le autorizzazioni per le installazioni su strade di proprietà non comunale, *al di fuori dei centri abitati*.

Sulle strade comunali la competenza a ricevere la domanda e a rilasciare l'autorizzazione, è sempre del Comune.

Per tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati, il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad un ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.

Qualora la predetta pubblicità venga richiesta per zone e luoghi soggetti a vincolo paesaggistico-ambientale e/o vincolo storico-architettonico, l'autorizzazione potrà essere rilasciata solo dopo il parere espresso dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

Sono fatti salvi in ogni caso gli obblighi tributari per la pubblicità esposta nel territorio del Comune, anche se autorizzata da soggetto diverso.

Art. 31 - Limitazioni e divieti per l'installazione di pubblicità sulle strade

Per la pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le disposizioni dell'art.23 del Codice della strada D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e degli articoli dal 47 al 59 del titolo II, punto 3 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni. Le autorizzazioni comunali devono armonizzarsi con quanto ivi disposto.

In particolare:

- per la collocazione di mezzi e impianti **al di fuori dei centri abitati** si applicano i disposti dell'art. 23 del Codice della Strada e degli art. 47-59 del Regolamento di attuazione;
- per la collocazione di mezzi e impianti **nell'ambito del centro abitato**, così come definito

dall'art. 3 del codice della strada, il Comune, in virtù delle linee principali del piano generale degli impianti, *limitatamente alle strade di tipo "E" ed "F"*, si avvale della facoltà di cui all'art. 23 comma 6 del Codice della strada, ossia della facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e previa acquisizione del parere del Servizio di Polizia Municipale oltre che dell'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione;

- lungo le strade, nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico artistico è vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari ai sensi dell'art. 23 comma 3 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

Art. 32 – Pubblicità generalmente non soggetta ad autorizzazione

Per le forme pubblicitarie rientranti nelle fattispecie di seguito elencate non è, di norma, necessaria l'autorizzazione da parte dell'ufficio tecnico, di cui all'articolo precedente, pur permanendo l'obbligo di denuncia ai fini tributari previa l'esposizione del mezzo:

- a) iscrizioni pubblicitarie da eseguirsi sulla carrozzeria dei veicoli, sulle maniglie, gli zerbini, e simili;
- b) pubblicità relativa alla vendita e locazione di immobili;
- c) pubblicità ordinaria anche luminosa o illuminata, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico anche se visibile all'esterno, salvo che interessi edifici o superfici scoperte soggette a vincolo o a condizione che non interessi l'area di ingresso di detti luoghi o ne costituisca l'insegna principale;
- d) pubblicità collocate all'interno delle vetrine o sui cristalli;
- e) pubblicità effettuata con proiezioni in locali aperti al pubblico, interna;
- f) pubblicità effettuata tramite manifesti, locandine e simili, da esporsi negli appositi spazi o all'interno degli esercizi pubblici e/o commerciali;
- g) pubblicità sonora e itinerante;
- h) pubblicità temporanea effettuata in occasione di manifestazioni sportive culturali o simili;
- i) pubblicità effettuata sui cantieri edili;
- j) targhe di studi professionali e simili, fatte salve le norme di tutela dell'edificio e le disposizioni di settore vigenti;
- k) qualunque altra pubblicità il Regolamento Edilizio comunale e le norme tecniche dei piani regolatori generali e piani tecnici specifici adottati dal Comune, individuino come non soggette ad autorizzazione.

E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità da parte dell'ufficio tecnico competente di richiedere comunque, un'istanza di autorizzazione al soggetto che intende installare il mezzo, anche nei casi sopra elencati, per necessità derivanti dalla dimensione o caratteristiche del mezzo, anche se temporaneo, da valutazioni di decoro, arredo urbano, tutela paesaggistica o artistica, circolazione stradale, sicurezza, norme di settore, ecc., che potrebbero in qualche modo rilevare in sede di installazione di un particolare mezzo pubblicitario.

In ogni caso l'assenza dell'obbligo di autorizzazione non esime il contribuente dagli obblighi tributari, di dichiarazione e pagamento, previa l'esposizione del mezzo. In mancanza della necessaria documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi tributari, il mezzo esposto sarà considerato abusivo e potrà essere rimosso dal Comune, a spese del soggetto passivo.

Art. 33 - Domanda e documentazione per l'autorizzazione

Per ottenere l'autorizzazione all'installazione del mezzo gli interessati devono presentare apposita domanda in carta legale diretta all'Ufficio o al Servizio competente al rilascio dell'autorizzazione stessa.

La domanda dovrà contenere, generalmente, le seguenti indicazioni:

- a) generalità, residenza e codice fiscale o partita IVA del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata o svolta;

- b) via o piazza e numero civico o localizzazione relativa alla collocazione o trasformazione della pubblicità;
- c) ragione sociale e sede legale della ditta installatrice, nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o di iscrizione alla C.C.I.A.A.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) documentazione fotografica (dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove il mezzo pubblicitario verrà collocato, le sue caratteristiche, i materiali impiegati, la sua posizione in relazione all'edificio specifico e all'ambiente circostante, nonché il contesto architettonico del quale l'edificio fa parte;
- b) documentazione tecnica dalla quale risultino un prospetto e una sezione quotati, o comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime e l'aspetto stesso in relazione al luogo di inserimento o parte di facciata che viene ad interessare;
- c) relazione tecnica illustrativa in riferimento a quanto sopra disposto contenente anche le caratteristiche tecniche relative ai colori e all'eventuale illuminazione del mezzo pubblicitario;
- d) nulla osta del proprietario dell'immobile o del terreno su cui dovrà essere installata la pubblicità, quando soggetto diverso dal Comune;
- e) qualunque altra documentazione o dato previsto dai regolamenti urbanistici e di edilizia privata, o altri regolamenti tecnici comunali.

Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività industriale, artigianale, professionale o di servizi, ma potrà comprendere più mezzi pubblicitari della stessa attività.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento può essere stipulato apposito disciplinare da sottoscrivere con i richiedenti al momento del rilascio dell'autorizzazione, nei modi e nei termini di legge.

Sono fatte salve in ogni caso le norme tecniche vigenti in materia di urbanistica ed edilizia privata, vigenti per il Comune.

Art. 34 – Altri obblighi e adempimenti amministrativi in capo al soggetto richiedente, successivi all'ottenimento dell'autorizzazione.

L'autorizzazione e la ricevuta di pagamento dell'imposta dovranno essere conservate con l'obbligo di esibirle ad ogni richiesta della polizia municipale nonché di altro personale autorizzato dell'Amministrazione Comunale.

Copia dell'autorizzazione rilasciata dovrà essere trasmessa al servizio/ufficio tributi del Comune o al concessionario del servizio unitamente alla dichiarazione resa ai fini tributari.

Art. 35 - Responsabilità, decadenza e revoca dell'autorizzazione

La responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone conseguenti all'installazione di mezzi pubblicitari è a completo carico dei soggetti di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale qualora ne ravvisi la necessità, si riserva la possibilità di richiedere ai soggetti di cui sopra la stipula di un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile.

L'autorizzazione decadrà quando:

- a) non vengano osservate le prescrizioni in essa contenute ed alle quali è subordinata;
- b) non venga attivato l'oggetto dell'autorizzazione entro il termine di 120 giorni dalla data del suo rilascio, salvo proroga su richiesta degli interessati;
- c) nel caso in cui vengano a mancare le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 36 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.

L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Art. 37 – Pubblicità abusiva

Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite al di fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

La pubblicità abusiva ai sensi dei precedenti commi è immediatamente coperta, dal Comune o dal concessionario, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria; il Comune ne dispone la rimozione dandone avviso all'interessato, con diffida a provvedere alla rimozione ed alla messa in ripristino del luogo occupato entro il termine stabilito nell'avviso.

Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Le affissioni abusive sono immediatamente rimosse o coperte dal comune o dal concessionario.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, sono applicate le sanzioni amministrative di cui al Capo V del presente Regolamento e, il Comune o il Concessionario del servizio, provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva.

Rimangono salve ed impregiudicate tutte le azioni e sanzioni stabilite dalle leggi vigenti in ordine alle posizioni abusive di pubblicità.

Art. 38 – Anticipata rimozione o spostamento dei mezzi pubblicitari

L'Ufficio o il Servizio competente ha facoltà di ordinare la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, quando ciò sia imposto da esigenze di sicurezza o di viabilità, da cause di forza maggiore o da necessità estetiche ed ambientali.

Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare dell'impianto avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta già corrisposta per il periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

CAPO III DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 39 - Servizio delle Pubbliche Affissioni

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica. Può essere prevista inoltre l'effettuazione di affissione pubblica di manifesti di qualunque materiale costituiti contenenti comunicazioni o messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

L'affissione a cura del Comune è l'elemento che caratterizza il configurarsi del servizio di pubblica affissione. In mancanza di tale elemento non si configura pertanto pubblica affissione ma pubblicità o affissione diretta.

Art. 40 - Superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni

Ai sensi dell'art. 18 comma 3 del decreto in presenza del servizio di affissione la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita dal presente regolamento in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque nella misura non inferiore a 12 mq per ogni mille abitanti.

Art. 41 - Diritto sulle pubbliche affissioni

Ai sensi dell'art. 19 comma 1 del decreto per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio, e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è il foglio di dimensione fino a 70cmx100cm, e la relativa tariffa è determinata dalla delibera comunale, avendo riguardo ai periodi di affissione ivi indicati.

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al comma precedente è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50% per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 42 - Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà :

1. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del decreto;
2. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

3. per i manifesti relativi alle attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
4. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
5. per gli annunci mortuari.

Art. 43 - Esenzioni dal Diritto

Ai sensi del decreto, sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

1. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
2. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
3. i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
4. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
5. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
6. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
7. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 04 dicembre 1997 n. 460, è altresì esente dall'applicazione del diritto l'affissione richiesta dalle ONLUS.

Art. 44 – Pagamento e altri adempimenti a carico del committente

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le modalità di cui all'art. 9 del decreto.

I committenti devono in ogni caso consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa all'ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.

Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche e in ogni caso qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data di affissione richiesta, ovvero in mancanza di spazi disponibili il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Art. 45 - Manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti e oneri per la rimozione

Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto.

Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali che civili che fiscali vigenti in materia.

Ai sensi dell'art. 20.1 del decreto così come aggiunto dall'art. 1 comma 157 della L. 27 dicembre

2006 n. 296, ai fini della salvaguardia degli enti locali a decorrere dal 01/01/2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

Art. 46 - Modalità per l'espletamento del Servizio per le Pubbliche Affissioni da parte del Comune

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dalla richiesta.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissione di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25.00= per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d' oneri di cui all'art. 28 del decreto, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

CAPO IV GLI IMPIANTI

Art. 47 - Piano Generale degli Impianti

Il piano generale degli impianti individua e regola sul territorio comunale, le modalità per l'installazione degli impianti pubblicitari e per la pubblica affissione, la tipologia, il numero, le caratteristiche tecniche costruttive ammesse.

Potrà inoltre delineare, obiettivi, modalità e tempi di omogeneizzazione delle tipologie di impianti pubblicitari e affissionistici esistenti.

A tale scopo, in allegato al Piano sono riportate le schede di rilevazione degli impianti affissionistici esistenti, classificate secondo quanto disposto al presente capo, con indicazione della localizzazione sul territorio e destinazione degli impianti medesimi. Le schede dovranno riportare, inoltre, la misura e il numero identificativo dell'impianto. Potranno essere allegate, inoltre, rilevazioni e schede degli impianti pubblicitari esistenti, anche con riferimento ad alcune specifiche categorie,

come ad esempio le "insegne di esercizio", per le quali potranno essere previsti anche appositi piani, o capi all'interno del piano.

Il piano deve essere redatto nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici, dei divieti e vincoli di qualsiasi natura imposti da norme generali o da provvedimenti amministrativi, anche provinciali, delle disposizioni del Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

I criteri a cui si dovrà fare riferimento per la stesura del piano generale sono i seguenti:

- a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione e armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
- b) il piano dovrà tenere conto e, quindi, rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
- c) il piano (nella sua stesura) dovrà tenere conto delle esigenze effettive, riscontrabili presso gli uffici competenti nonché di concrete esigenze di sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
- d) la stesura del piano dovrà, altresì, salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada e al Regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso, nonché al regolamento di polizia municipale e traffico e di ogni altra normativa anche provinciale vigente in materia di pubblicità.

Il Piano Generale degli impianti deve essere redatto e approvato, secondo le linee generali delineate dal presente Regolamento, entro 6 mesi dall'adozione del Regolamento medesimo. Può essere adeguato entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dall'anno successivo.

Art. 48 - Tipologia degli impianti

Ai fini del presente Regolamento e del Piano Generale degli Impianti (P.G.I.P.), gli impianti si distinguono in:

- impianti pubblicitari.
- impianti per le affissioni.

Art. 49 - Impianti pubblicitari

Per impianti pubblicitari si intendono le insegne, i cartelli, gli striscioni e tutti gli altri mezzi pubblicitari così come individuati e definiti dall'art. 47 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495.

Gli impianti pubblicitari si dividono in:

- Impianti per pubblicità permanente, di durata superiore ad un anno;
- Impianti per pubblicità temporanea, di durata inferiore all'anno.

Art. 50 - Impianti per le affissioni

Per impianti per le affissioni si intende il **supporto** atto ad ospitare le affissioni di manifesti e simili, di qualunque natura, istituzionale, sociale, commerciale ecc.. Sono impianti di affissione:

- a) impianti per la *pubblica affissione*,
- b) impianti di *affissione per pubblicità varia e occasionale*,
- c) impianti per *l'affissione diretta*, anche da parte di soggetti privati, *su spazi dedicati*.

Per impianti per la pubblica affissione si intendono impianti pubblici per i quali è previsto il servizio di pubblica affissione, destinati ad affissioni di natura istituzionale sociale o comunque prive di rilevanza economica nonché ad affissioni di natura commerciale nella misura stabilita dal presente

capo. Tali impianti sono individuati da apposito contrassegno del Comune.

Per impianti di affissione per pubblicità varia e occasionale, si intendono impianti pubblici che, in assenza del servizio pubblico, sono destinati all'affissione diretta di manifesti o simili, di qualunque natura, commerciale e non, per pubblicità da chiunque effettuata in via occasionale, per un determinato periodo di tempo.

Per impianti per l'affissione diretta, anche da parte di soggetti privati, su spazi dedicati si intendono:

- *impianti pubblici* dati in concessione/*dedicati* a soggetti, anche privati, ivi comprese associazioni e simili, per l'affissione diretta da parte dei soggetti medesimi. **(Spazi dedicati per l'affissione diretta da parte del soggetto, anche privato, concessionario dell'impianto, ivi comprese associazioni e simili, per pubblicità/informative di tipo ricorrente);**
- *impianti privati* siti su suolo pubblico o privato, ovvero su suolo gravato dal diritto di pubblico passaggio, per l'affissione diretta, da parte dei soggetti privati medesimi, di pubblicità/informative per proprio conto o anche per conto terzi. **(Affissioni per conto proprio su propri impianti da parte di soggetti privati. Affissioni per conto terzi da parte di soggetti specializzati nella commercializzazione della pubblicità)**

Gli spazi o impianti pubblici di cui ai commi precedenti possono essere siti ed individuati nel piano generale degli impianti, anche su immobili di proprietà privata, steccati, impalcature, ponti e simili previo il consenso dei soggetti proprietari e senza alcun compenso o indennità nei confronti dei soggetti medesimi.

Art. 51 - Quantità degli impianti pubblicitari

Ai fini dell'art. 3 comma 3 primo periodo, del decreto, non si determina una quantità massima della superficie degli impianti pubblicitari installabili sul territorio comunale, così come definiti dal presente regolamento, con riferimento all'art. 47 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495.

L'autorizzazione di nuovi impianti rispetto a quelli esistenti dovrà tuttavia tenere conto dei criteri generali introdotti con il piano degli impianti. Il piano medesimo individua altresì gli impianti pubblicitari esistenti, le tipologie autorizzabili, e le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione.

In ogni caso nessun impianto pubblicitario potrà essere installato sul territorio comunale in assenza di autorizzazione comunale, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 32 del presente Regolamento.

Art. 52 - Quantità degli impianti di affissione

Ai fini dell'art. 3 comma 3 del decreto secondo periodo, e del Piano Generale degli impianti, la quantità degli impianti affissionistici pubblici esistenti si ritiene confacente alle attuali esigenze riscontrate e rispondente ai parametri quantitativi di cui all'art. 40 del presente Regolamento. Gli impianti medesimi possono essere incrementati con deliberazione del competente organo comunale, avendo riguardo, ai criteri di ripartizione e proporzioni di cui al presente Regolamento e tenuto conto dei principi e delle disposizioni di cui al Piano Generale degli impianti.

La superficie globale degli impianti pubblici, per affissioni, è ripartita come di seguito stabilito.

In presenza del servizio di pubblica affissione si stabilisce:

- a) che gli spazi per *pubbliche affissioni* sono proporzionati al numero di abitanti, in misura non inferiore ai parametri previsti dall'art. 18 del decreto, ovvero 12 mq per ogni mille abitanti. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto, sono ripartiti come di seguito descritto:
 1. affissioni di natura istituzionale, sociale, culturale o comunque prive di rilevanza

economica il 20 - 30%;

2. affissioni di natura commerciale il 70 - 80%.

- b) che gli *impianti affissionistici pubblici per le affissioni dirette* da parte di soggetti, anche privati, dati in concessione o dedicati/riservati ai soggetti medesimi, devono essere prevalentemente destinati alle affissioni di soggetti, del tipo associazioni e simili, per la diffusione di messaggi culturali, sportivi, filantropici, o comunque privi di rilevanza economica, *per affissioni di tipo ricorrente*.
- c) che non si autorizzano spazi di *affissione per pubblicità varia e occasionale*. Tale tipo di pubblicità dovrà essere effettuata, infatti nell'ambito dedicati alla pubblica affissione.

In assenza del servizio di pubblica affissione, si stabilisce:

- d) che gli spazi pubblici per *l'affissione per pubblicità varia e occasionale* sostituiscono e sopperiscono alla mancanza di impianti di pubblica affissione, e che gli spazi attualmente esistenti, sono ripartiti come di seguito specificato:
1. affissioni di natura istituzionale, sociale, culturale, o comunque prive di rilevanza economica, il 20 - 30 %;
 2. affissioni di natura commerciale il 70- 80%.
- e) che gli *impianti affissionistici pubblici per le affissioni dirette* da parte di soggetti, anche privati, dati in concessione o dedicati/riservati ai soggetti medesimi, devono essere prevalentemente destinati alle affissioni di soggetti privati organizzati, associazioni e simili per la diffusione di messaggi culturali, sportivi, filantropici, o comunque privi di rilevanza economica, *per affissioni di tipo ricorrente*.

L'affissione per pubblicità varia e occasionale di cui al p.to d) precedente, dovrà avvenire ad opera degli interessati, previo pagamento dell'imposta dovuta e assolvimento degli obblighi dichiarativi. Per il calcolo dell'imposta si fa riferimento alle norme previste per la pubblicità ordinaria. Non si applica il comma 3 dell'art. 12 del decreto.

Art. 53 - Impianti di affissione privati per affissioni dirette e/o per conto terzi

Per gli impianti privati per l'affissione diretta e/o per conto terzi si fissano i seguenti criteri quantitativi.

Gli impianti esistenti per le *affissioni dirette* da parte di soggetti privati, *per la pubblicità effettuata per proprio conto*, su impianti privati, si ritengono confacenti alle attuali esigenze riscontrate. Potranno essere aumentati previa autorizzazione da parte del competente organo comunale, e con riguardo ai criteri e principi di cui al Piano Generale degli impianti.

Gli spazi pubblici o privati per le *affissioni dirette* da parte di soggetti privati per pubblicità e affissione *per conto terzi* sono quantitativamente trascurabili.

Vista la rispondenza alle esigenze ed alle specificità locali degli altri mezzi affissionistici sopra descritti, potrà essere autorizzata dal competente organo comunale e con riguardo ai criteri e principi di cui al piano generale degli impianti l'installazione di impianti per affissione e pubblicità conto terzi, limitatamente alle forme di esposizione per conto terzi in spazi affissionistici privati utilizzati prevalentemente per l'esposizione per conto proprio.

Non si autorizza invece l'installazione di impianti per l'affissione per conto terzi da parte di società specializzate nella commercializzazione della pubblicità.

Art. 54 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche e canone di concessione

Ai sensi dell'art. 9 comma 7 del decreto, qualora la pubblicità o l'affissione sia effettuata su impianti privati installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa o del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico da parte del mezzo pubblicitario.

CAPO V

DICHIARAZIONE – PAGAMENTO – RISCOSSIONE E SANZIONI TRIBUTARIE E AMMINISTRATIVE

Art. 55 – Dichiarazione ai fini tributari

Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune (in caso di gestione diretta) o al Concessionario (in caso di gestione in concessione) apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, oltre ai dati personali del richiedente (nome e cognome/denominazione, codice fiscale o Piva, luogo e data di nascita, domicilio fiscale) Le caratteristiche e la durata della pubblicità , l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, nonché tutte le altre notizie utili ai fini dell'esatta applicazione dell'imposta.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. E' fatto obbligo al Comune o al Concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto a seguito della nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Il modello di dichiarazione è predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.

Alla dichiarazione devono essere allegati la preventiva autorizzazione comunale all'esposizione, fatta eccezione per le fattispecie di pubblicità per le quali non è prevista l'autorizzazione da parte del Comune, e gli eventuali nulla osta dei soggetti proprietari della strada, o altri pareri o autorizzazioni che si rendessero necessari.

La dichiarazione della pubblicità annuale/permanente ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Ai sensi dell'art. 8 comma 4 del decreto, qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di carattere permanente si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo giorno dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento da parte degli agenti autorizzati.

La presentazione della dichiarazione di cui al presente articolo e l'assolvimento del tributo non esonerano comunque il contribuente dall'obbligo di munirsi delle autorizzazioni o concessioni richieste da altre disposizioni normative o regolamentari, comprese quelle del presente regolamento, e del Piano Generale degli Impianti.

Art. 56 – Pagamento e riscossione

L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3 (pubblicità ordinaria e affissioni dirette se per un periodo superiore a tre mesi), 13 e 14, commi 1 e 3 (pubblicità effettuata con veicoli e pubblicità effettuata con insegne e pannelli o altri mezzi luminosi caratterizzati dalla variabilità del messaggio, se periodo superiore a tre mesi) del decreto, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione. Per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore 1.549,00 euro.

Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della L. 296/2006 e avendo riguardo ai principi di cui all'art. 25 della L. 27 dicembre 2002 n. 289, si stabilisce che ***l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti e/o non sono effettuati i rimborsi*** è, per l'Imposta di Pubblicità e Diritto di Pubblica Affissione ***pari ad € 10,00*** (euro dieci/00).

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, il pagamento dell'imposta può essere effettuato:

- mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune;
- ovvero, se non attivato sul c/c di tesoreria comunale, o,
- in caso di affidamento in concessione, al concessionario – Agente della riscossione.

Con decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero delle poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento su c/c postale.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione; è fatto obbligo di conservare i suddetti documenti, e di esibirli a richiesta degli agenti autorizzati, anche per le forme di pubblicità occasionali o temporanee.

Art. 57 - Inviti "bonari" di pagamento e solleciti

Il funzionario responsabile dell'imposta, *può*, se lo ritiene opportuno ai fini del buon andamento dell'amministrazione, *notificare* ai contribuenti, entro la data prevista per il versamento, un "*invito bonario di pagamento*" recante l'imposta annuale dovuta, sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente, per pubblicità permanente.

L'imposta si intende in ogni caso dovuta e da versarsi, annualmente, *in autotassazione*, da parte del contribuente, anche in assenza della notifica dell'avviso bonario suddetto, sulla base delle tariffe deliberate dal Comune e avendo riguardo ai mezzi pubblicitari esposti e posseduti dal soggetto passivo.

Avviso bonario può essere notificato, altresì, dal funzionario responsabile dell'imposta, quale "*sollecito di pagamento*", in caso di parziale o mancato pagamento entro i termini, *prima di procedere alla notifica dell'avviso di accertamento o di liquidazione*, previsti dalle leggi vigenti e dal Regolamento generale delle Entrate.

Gli avvisi bonari e i solleciti suddetti non costituiscono in nessun caso titolo idoneo per l'iscrizione nei ruoli coattivi o titoli esecutivi o di messa in mora dei contribuenti morosi o tardivi.

Art. 58 - Riscossione coattiva

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, e successive modificazioni, tramite il concessionario per la riscossione – Agente della Riscossione, *previa stipula di apposita convenzione, anche nel caso la riscossione sia svolta in proprio dal Comune*. Si applica l'articolo 2752 comma 4 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 la riscossione coattiva può essere effettuata anche utilizzando lo strumento dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910, in caso la riscossione sia svolta in proprio dal Comune e valutati i costi opportunità di attivare, in alternativa, un' apposita convenzione con l'agente della riscossione, avendo riguardo, nella scelta, al numero di posizioni non riscosse e agli importi da riscuotere.

Ai sensi del comma 163 art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 il titolo esecutivo deve essere, in ogni caso, notificato a pena di decadenza al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Avendo riguardo agli stessi criteri previsti dal comma 2 precedente per la riscossione coattiva, il Comune potrà attivare anche procedure coattive di recupero crediti, così come previsto dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

Art. 59 - Sanzioni Tributarie

All'imposta di pubblicità e al diritto per pubblica affissione si applicano le sanzioni tributarie previste dalle norme vigenti, e i relativi interessi, se dovuti, così come disciplinati e secondo le modalità di irrogazione previste dal Regolamento Generale delle entrate.

Art. 60 - Sanzioni Amministrative

Il Comune a mezzo del servizio di polizia municipale, dell'ufficio tecnico e dell'ufficio delle pubbliche affissioni, vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e dell'affissione.

Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I sezione I e II della legge 24 dicembre 1981 n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.

Per le violazioni alle presenti norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 103,29 a euro 1.032,91. Il verbale riportante gli estremi della violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.

Per le violazioni relative alla pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le sanzioni previste dall'art. 23 del codice della strada n. 30 aprile 1992, n. 285.

Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario *abusivo*, si applicano, oltre alle *sanzioni amministrative*, anche quelle *tributarie previste per omessa o infedele dichiarazione e versamento*.

Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI – TRANSITORIE E DI RINVIO ENTRATA IN VIGORE

Art. 61 - Norme finali transitorie e di rinvio

Per tutto quanto non è contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 5 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle contenute in altre leggi o regolamenti vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto disposto dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

In caso di disposizioni contrastanti tra le norme previste dal presente Regolamento con quanto disposto dagli altri Regolamenti comunali, quali ad esempio il Regolamento Edilizio del Comune, o altri regolamenti tecnici, in particolare in materia di autorizzazioni amministrative e, relative sanzioni, si applica il criterio di *specialità*¹.

Compatibilmente con quanto previsto dalle norme vigenti, il presente Regolamento si applica anche ai rapporti tributari pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo.

Art. 62 - Entrata in vigore e abrogazione regolamento previgente

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, si intende abrogato integralmente il precedente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni.

¹ In caso di contrasto tra due norme, si applica la norma speciale rispetto a quella generale (*lex specialis derogat legi generali*). L'applicazione della norma speciale non incide né sull'efficacia né sulla validità della norma generale. L'interprete opera solamente una scelta tra le due norme. L'effetto tipico dell'applicazione della norma speciale, anziché di quella generale, è la deroga.